III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, DE MARZI FERNANDO, GRAZIOSI, SCARASCIA, COTELLESSA, LONGONI, BOIDI, ZUGNO, BOLLA, SODANO, STELLA, TRUZZI, VETRONE, DE LEONARDIS, FERRARA, FRANZO, VIALE, SCHIAVON, PUCCI, MONTE, PREARO, ARMANI, D'AMBROSIO, RICCIO

Annunziata il 18 luglio 1958

Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania

Onorevoli Colleghi! — Durante la scorsa legislatura, la grave e particolare situazione di disagio economico degli affittuari canapicoltori delle province di Napoli e Caserta indusse un gruppo di deputati a presentare una proposta di legge, divenuta poi la legge 20 dicembre 1956, n. 1422, che disponeva la riduzione del 30 per cento dei fitti di canapa, o a riferimento. La proposta era resa necessaria, oltre che dalla ricordata particolare situazione, anche dal ritardo della legge di riforma dei contratti agrari dalla quale si attendeva una azione equilibratrice del mercato degli affitti. Infatti, il noto orientamento giurisprudenziale che richiede, per l'ammissione della perequazione giudiziaria dei canoni, la sopravvenienza di fatto nuovo sconvolgente l'originario equilibrio contrattuale, ha reso praticamente inoperanti, dal 1950 in poi, le diverse leggi, da quella del 1º aprile 1947, n. 277, a quella del 18 agosto 1948, n. 1140, e successive, che dispongono sull'equità dei fitti per i fondi rustici.

Ora, a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 1 della citata legge n. 1422 del 1956, promosso con ordinanza 31 maggio 1957 dal pretore di Marcianise, la Corte Costituzionale ha pronunziato, in questi giorni, l'illegittimità della legge

stessa in quanto per l'inciso « comunque determinati » (tra l'altro non contenuto nella proposta originaria), l'applicazione della riduzione veniva ad estendersi anche ai canoni precedentemente perequati, risultando con ciò intaccato il principio dell'uguaglianza consacrato nell'articolo 3 della Costituzione, dato che la « parificazione di situazioni che lo stesso legislatore assume come diverse non può dirsi in armonia col predetto principio ».

Siffatta decisione, togliendo efficacia, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, alla legge n. 1422, ripropone, in tutta la sua gravità, il problema della situazione degli affittuari canapicoltori della Campania. Sono forse mutate le condizioni economico-sociali delle piccole imprese canapicole, che a suo tempo consigliarono il particolare provvedimento? È assolutamente da escludere che la situazione sia migliorata dovendosi, invece, riconoscere un peggioramento di essa a seguito delle vicende del mercato della canapa che riducono più che sensibilmente i margini degli introiti del produttore. A richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi valga il riferimento ad alcuni dati di fatto.

Nella zona canapicola della provincia di Napoli gli estagli, sia in natura che in danaro, ma con riferimento al prezzo della canapa, sono calcolati sulla base che varia dai 2 ai 3 fasci di canapa a moggio. Nella zona canapicola della provincia di Caserta gli estagli sono anche più elevati, variando dai 2 e mezzo a 3 e mezzo fasci di canapa a moggio. Siccome il moggio è circa un terzo di un ettaro, ne consegue che gli estagli per ettaro vanno da un minimo di 6 ad un massimo di 10,50 fasci di canapa. Se si tiene presente che il peso medio per fascio di canapa è di chilogrammi 71 circa, ne risulta che il canone varia da quintali 4,26 a quintali 6,39 per ettaro in provincia di Napoli e da quintali 5,25 a quintali 7,45 per ettaro in provincia di Caserta. Calcolando in lire 34.000 circa, il prezzo medio a quintale di canapa liquidato dal Consorzio nazionale canapa in questi ultimi anni, ne consegue che l'equivalente in danaro degli estagli-canapa per ettaro ha variato da lire 144.840 a lire 217.260, in provincia di Napoli e da lire 202.300 a lire 246.300, in provincia di Caserta.

Occorre tener presente che per uso locale, nelle zone canapicole, il pagamento degli estagli nei termini sopra riferiti, è invalso anche per gli affitti su terreni non coltivati a canapa. Il che importa la conseguenza gravissima che l'affittuario è costretto a pagare l'equivalente di un prodotto che non ha realizzato sul fondo condotto in affitto, e a versare la differenza di prezzo, rispetto a quello base di ammasso, mano a mano che il Consorzio canapa versa le integrazioni.

Che la situazione degli affitti canapicoli di Caserta e Napoli sia del tutto particolare risulta dal confronto di essa con la situazione degli estagli in canapa nelle altre zone canapicole dell'Italia settentrionale.

A seguito di indagine svolta nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Rovigo, è risultato che i canoni di affitto, per ogni ettaro coltivato a canapa, variano dalle 40 alle 70, alle 100 mila lire, al massimo.

Valga pure la seguente considerazione: mentre nella zona di mezzadria classica (Emilia ad esempio) il proprietario di poderi coltivati a canapa, pur concorrendo nelle spese di coltivazione, percepisce solo il 47 per cento del prodotto lordo vendibile, nelle provincie di Napoli e Caserta, senza concorrere nelle spese e nei rischi della produzione, viene a percepire, per fondi di regola sprovisti di casa colonica, un canone pari o superiore al 50 per cento del prodotto lordo, dato che spesso l'estaglio costituisce la metà, od oltre, della produzione lorda media della canapa, che per ettaro si aggira sui 12 quintali.

I canoni sopra riferiti, per le provincie della Campania, sono quelli effettivamente corrisposti, nell'assoluta maggioranza dei casi. I canoni perequati rappresentano l'eccezione e comunque non superano il 10 per cento dei casi.

Peraltro, come è a tutti noto, persiste la difficoltà dell'applicazione delle leggi sull'equo canone, non essendo intervenuta, fino ad oggi, una nuova legge che ristabilisca la validità e l'efficacia dell'Istituto della perequazione dei canoni pattizi originariamente sperequati.

L'onerosità dei canoni, sopra riferita, incide gravemente sui costi di produzione e quindi sulla possibilità di sussistenza delle imprese canapicole.

D'altra parte, se la produzione della canapa merita di essere sostenuta, come è dimostrato da tutte le leggi speciali sulla materia e, da ultimo, dalla legge 1º novembre 1957, n. 1054, che porta provvidenze in favore dei produttori canapicoli, a maggior ragione essa deve essere difesa nelle provincie di Caserta e di Napoli, ove la qualità del prodotto, per ragioni naturali, presenta caratteristiche di pregio che vanno riconosciute e salvaguardate. In ordine a questa esigenza, di indubbio interesse generale per la produzione nazionale, e a quell'altra di ricostituzione di un equilibrio contrattuale tra contraenti, si presenta l'unita proposta di legge che, adeguandosi al dettato della sentenza della Corte costituzionale, intende perseguire fini di ordine, nella produzione, e di giustizia, nei rapporti umani.

Con l'articolo 1 si dispone che a decorrere dall'annata agraria 1957-58, i fitti in canapa, o a riferimento, sono ridotti nella misura variabile dal 25 per cento al 30 per cento.

Se le parti non dovessero accordarsi sulla misura della riduzione, questa sarà stabilita, con sentenza, dalla Sezione specializzata per l'equo canone presso i tribunali. Cioè al criterio automatico viene sostituito un criterio elastico e relativo alle diverse situazioni dei fondi interessati.

Mentre con l'articolo 2 si prevede, a favore dell'affittuario, la ripetizione della somma pagata in più, con l'articolo 3 si estende la nuova legge anche ai rapporti di pagamento dei canoni relativi alle annate agrarie 1955-1956 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio, giorno, questo, successivo alla pubblicazione della sentenza dell'Alta Corte.

Siamo pienamente fiduciosi che la presente proposta di legge, rispondendo ad esigenze di contemperamento tra i contrapposti interessi, potrà incontrare favorevole accoglienza. III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1957-58 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici, convenuti in canapa o con riferimento al prezzo della stessa nelle provincie della Campania, relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia irretrattabile dell'Autorità giudiziaria, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 30 per cento.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative a rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina la misura della riduzione stessa, entro i limiti sopra indicati, sulla base delle particolari circostanze e delle determinazioni della Commissione tecnica provinciale prevista dall'articolo 2 della legge medesima.

Qualora il canone sia composto parte in canapa e parte in altri prodotti, o con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di cui al presente articolo, salve le norme vigenti per i canoni costituiti in cereali o con riferimento al prezzo dei medesimi, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1º, della legge 3 agosto 1949, n. 476, e quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13 della citata legge 18 agosto 1948, n. 1140.

ART. 2.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al locatore e quella minore concordata dalle parti a norma dell'articolo 1, o determinata dalla Sezione specializzata, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto, o, nel caso di pronuncia della Sezione specializzata posteriore alla cessazione di tale contratto, non oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sono salve le norme più favorevoli ai fittavoli contenute nei contratti individuali o in accordi collettivi.

Авт. 3.

La presente legge si applica anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958. Si intendono non esauriti i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70 per cento di quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per iscritto.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.